

Priebke e Hass, estradizione difficile

Presidenti dei due rami del Parlamento e il capo del governo insieme alla gente. Il richiamo di Prodi all'obbligo di non dimenticare

di PIERO FOSSATI

ROMA - Caso Priebke, ovvero il nodo di far pagare ugualmente all'ex ufficiale tedesco - dopo la sentenza del Tribunale militare - la responsabilità per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. E' il gravissimo giuridico dal quale non è così tanto facile uscire senza che non abbia a risentirne il diritto. Le certezze del resto - in queste ore dove lo sdegno, la protesta e le iniziative si mescolano alle polemiche - si contano sulla punta delle dita. Semmai ce ne sono molte di più per l'altro protagonista della strage: cioè per Karl Hass, ex maggiore, già capo del VI reparto delle Ss a Roma durante l'occupazione tedesca. Due ruoli, da nazisti, pressoché identici anche se diverse le colpe. Priebke, rinchiuso in una cella di otto metri dell'ottava sezione carceraria

di Regina Coeli, è guardato a vista. Si teme per la sua vita. Questo spiega non solo le imponenti misure di sicurezza tutt'intorno al perimetro della vecchia casa circondariale, ma anche e soprattutto la vigilanza al suo interno. Questa mattina il presidente della 4a sezione penale della Corte d'Appello, Tommaso Figliuzzi, procederà in carcere all'identificazione formale del detenuto, mentre si attende ancora che il Guardasigilli Giovanni Maria Flick dia la sua convalida al provvedimento restrittivo. Di tempo comunque ne ha ancora, fino a martedì prossimo. Allo stesso modo si attende la richiesta ufficiale di estradizione da parte della Germania. Priebke comunque ha fatto sapere che lui non darà mai il consenso. Come sia, sarà il ministro Flick a doverla confermare, sempre che ve ne siano i presupposti. Non per nulla un ostacolo potrebbe venire dall'Argentina che deve dare il suo assenso per iscritto.

All'ultimo momento Buenos Aires potrebbe dire di «no». Non va dimenticato, inoltre, che la Cassazione - chiamata ad esprimersi sull'annullamento dell'ordinanza del Tribunale militare il quale per la seconda volta rigettò l'istanza di ricusazione - potrebbe rimettere tutto in discussione con rinvio del processo ad altra Corte.

Da parte sua il legale dell'ex nazista Karl Hass, Stefano Maccioni, ha con-

fermato che la richiesta di custodia cautelare per l'ex maggiore è giunta dalla Procura di Dortmund (Germania) che vuole processarlo. E' più facile però che Karl Hass - che partecipò alla strage delle Fosse Ardeatine collaborando alla eliminazione di un paio di prigionieri (sua ammissione) - compaia davanti ad un Tribunale militare italiano.

Intanto ieri sera migliaia di romani, tra cui moltissimi ebrei, in piazza del Campidoglio per manifestare contro la sentenza Priebke e ricordare l'eccidio delle Ardeatine. Vi erano anche il presidente del Consiglio Romano Prodi, il ministro della Giustizia Flick ed i presidenti del Senato e della Camera Nicola Mancino e Luciano Violante e numerosi parlamentari. Anche se sono passati 50 anni, ha detto Prodi, non possiamo dimenticare i martiri delle Ardeatine. Quanto alla sentenza dei giudici militari, il presidente del Consiglio ha detto di aver provato imbarazzo ma ha aggiunto anche che in qualsiasi paese democratico il potere giudiziario deve essere indipendente: «Noi siamo dispiaciuti - ha proseguito - ma non possiamo intervenire per cambiare la sentenza». Il presidente del Senato Nicola Mancino ha pronunciato parole molto dure contro i giudici che hanno processato Priebke ed ha rivendicato il suo diritto di cittadino di non con-



Il presidente del Consiglio Romano Prodi stringe la mano a Nicola Di Neris, un sopravvissuto alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, ieri sera durante la manifestazione in ricordo della strage delle Fosse Ardeatine dopo la sentenza che ha sostanzialmente assolto l'ex capitano delle Ss, Erich Priebke. Alla manifestazione svoltasi al Campidoglio erano anche presenti i presidenti del Senato, Mancino, e della Camera, Violante

IL DIBATTITO

E' l'ingiustizia della folla

di ALFREDO MANTOVANO

Quello che è successo a Roma, dopo la lettura della sentenza del processo a carico di Erick Priebke, rende legittimo il dubbio se per più d'uno l'immagine della giustizia si avvicini più a quella di un tribunale rivoluzionario, che ha il compito di adattare in dispositivi la volontà della folla, a sua volta sobbilita dai mass media, o a quella di un giudice imparziale, che applica la legge in modo equilibrato e oggettivo, senza suggestioni esterne. Viene alla mente un episodio accaduto a Parigi il 2 settembre 1792, ricordato da Salvatore Satta nel suo libro "Il mistero del processo", ristampato un paio d'anni fa da Adelphi. E' in corso il giudizio a carico del maggiore Bachmannm guardia svizzera del Re, davanti al tribunale rivoluzionario, costituito da pochi giorni; mentre nell'aula dell'udienza i giudici interrogano come testimoni alcuni soldati svizzeri, una folla di sanculotti rompe nel palazzo, forza i cancelli del carcere, situato nel sotterraneo, da lì trascina i prigionieri in mezzo al cortile e fa scempio. Venuta a conoscenza che nella sala delle udienze si trovano gli svizzeri, la folla sale le scale e appare sulla porta grondante di sangue, pronta a rompere con le guardie del re presenti opera iniziata nel cortile. Ma il presidente del tribunale, tale Lavau, blocca la folla e intima "di rispettare la legge e accusato che è sotto la sua spada"; i sanculotti si fermano, restano in silenzio e poi indietreggiano, avendo compreso, come scrive il cronista Lenotre, che l'opera che essi compiono là in basso, le maniche rivolte e la picca tra le mani, questi borghesi in mantello e cappello a piume la perfezionano sui loro "gei".

E allora: in Italia il diritto e la legge scritta hanno ancora cittadinanza, o invece conta soltanto la legge non scritta del più forte e di chi urla di più? Se vale la prima opzione, il punto giuridicamente qualificante del processo Priebke è il riconoscimento in uso a favore delle attenuanti generiche, dal quale è derivata - con l'equivalenza con le aggravanti - la prescrizione del reato. Dai giuristi che non insorti contro la sentenza non è stato spiegato, con argomenti che non fossero metagiuridici, perché quelle attenuanti dovevano escludersi. Se è vero che la gravità del fatto incide non poco nel concederle o negarle - e l'eccidio delle Ardeatine è fatto di gravità inaudita - altrettanto vero che nelle aule giudiziarie il fatto criminoso non è il solo elemento che a questo scopo è tenuto in considerazione: ve ne sono altri, dall'età del colpevole - Priebke è ultraottantenne -, ai suoi precedenti penali - assenti

per l'ex ufficiale delle SS -, dal lungo tempo decorso dall'evento - oltre cinquant'anni - al contesto nel quale è stato consumato il delitto. Un paio d'anni fa partecipai, quale giudice a latere in una corte di assise, al processo a carico di un imputato che aveva ucciso la moglie e i due figli di due e quattro anni senza essere, neanche parzialmente, infermo di mente; nonostante la gravità del fatto, gli furono concesse le generiche, in relazione a parametri di riferimento oggettivi, e non ebbe l'ergastolo; i familiari della moglie non sono insorti, nessun sindaco ha oscurato l'illuminazione pubblica e la sentenza è divenuta definitiva senza clamore.

E se parlare di diritto ha senso, bisognerà chiarire che fine fa il favor libertatis, che è uno dei pilastri dei nostri codici, quando si mantiene in carcere un uomo di ottantatré anni, poche ore dopo una sentenza di improcedibilità in suo favore, mentre al di sopra dei settant'anni la custodia cautelare è possibile solo in casi estremi ed eccezionali, e mentre negli stessi giorni uno degli assassini di Aldo Moro, condannato all'ergastolo in primo grado, viene rimesso in libertà, e il gip di Roma rigetta la richiesta del p.m. di custodia cautelare nei confronti di Ivan Motika e di Oscar Piskulic, pur riconoscendo che costoro sono stati fino al 1947 fra i più crudeli massacratori delle foibe. E bisognerà pure spiegare - prescindendo dalle decisioni dell'Argentina - come si estrada Priebke in Germania finché in Italia, proseguendo il giudizio in appello, pende un procedimento penale a suo carico, e come lo si farà in futuro, qualora la sentenza di primo grado fosse confermata nei gradi successivi: l'extradizione in tal caso sarebbe preclusa dal giudicato; ma, quando anche la sentenza di secondo grado e quella della Cassazione ribaltassero l'esito del tribunale militare, non riuscirebbero a farlo nei tempi utili per far restare l'ex ufficiale in stato di arresto. Tutto ciò fa concludere che per Priebke trascorreranno i quaranta giorni dal nuovo arresto, revisti dall'art. 715 del codice di procedura penale, senza che il ministro della Giustizia concluda il procedimento di estradizione in relazione al quale l'arresto è stato disposto.

E allora? La sola via d'uscita per la tormentata storia iniziata dal ministro Flick durante l'assedio al tribunale militare è che la Cassazione accolga la ricusazione già respinta contro lo stesso tribunale, e che il processo ricominci in primo grado; ciò legittimerebbe una nuova restrizione della libertà per Priebke. E poiché questo appare un esito giuridicamente improbabile ma politicamente auspicabile, se ciò accadesse sarebbe arduo allontanare il sospetto di una vittoria definitiva della folla. E non si potrebbe dare torto a chi ritiene che il berretto frigio e la picca in versione anni 90 contano più della bilancia.

Vincitori e vinti

di CLEMENTE MANCO

Bisogna recuperare la lucida e coraggiosa vecchiaia di Indro Montanelli, od ancora il pensiero dell'ex comunista, ma noto filosofo, di poi pentito, Lucio Colletti, per cogliere qualche voce discordante dal coro totalitario dei politici e dei parlamentari di condanna alla sentenza del Tribunale Militare di Roma, nel processo Priebke. Nel coro, ancora più ipocrita la voce di condanna "nel rispetto della magistratura". Tutto ciò meraviglia che ha vissuto intensamente la storia ed il diritto. Sconcertano le osservazioni dell'illustre penalista leccese Pasquale Corleto, lette nella prima pagina di questo Giornale di qualche giorno fa, osservazioni che si giustificano soltanto con la intensa professionalità del collega, che si stempera nel diritto ma con la inesperienza della storia che gli proviene da una lunga, feconda, ma pacifica professione, nata da molto più giovane anagrafe di quella di chi scrive. Il compromesso che l'esimio collega coglie nella sentenza, non è tra il dovere di condanna e diritto di attenuazione; è, come era logico che dovesse essere, tra difesa della storia e difesa del diritto. Ahime! Quanti compromessi, questi si ignobili, noi avvocati cogliamo in provvedimenti di giustizia e sentenze, tra la verità oggettiva nel processo e le dimensioni culturali del magistrato estensore!

Qui era in gioco la storia! Non quella di Hiroshima e Nagasaki a guerra ormai finita, non quella dell'Indocina o del Vietnam, degli olocausti staliniani o delle foibe di Tito. Era in gioco la storia di Via Rasella per la quale l'epopea dell'agguato, irrideva, provocandolo il diritto di rappresaglia. La detenzione perpetua alla fine della pagina terrena, serve a cinquantadue anni di distanza, per rinverdire odi e passioni, esperienze e delitti, sepolcri e politiche speranze. E tutto ciò ha, nel tempo che volge, funzione e finalità politica.

Il sistema giuridico di un ammodernato comitato di liberazione che questa volta abbraccia tutte le forze politiche, nessuna esclusa, e che, nel sofisma giuridico dell'attuale Ministro per la Giustizia che fa ordinare un arresto provvisorio per non smarrire la storica preda, è abissalmente lontano dal diritto, ma è purtroppo nella storia.

Il collega Corleto, da esperto operatore del diritto, non ha ritenuto però soffermarsi sulla legittimità del fermo cauzionale in carcere a qualche ora di distanza da una sentenza di scarcerazione. La protesta dell'avvocato si placa nella tranquillità dell'arresto, come viene placata la storia. Un celebre maestro di diritto internazionale presso l'Università di Roma degli anni '40, agli studenti sconcertati affermava candidamente con obiettiva lealtà in quel periodo non facile, che il diritto internazionale, "di fatto e di diritto", non esisteva. Ed aveva ragione! Ederano uno scienziato ebreo!

Brenno, chiedendo più oro, gettando la psada perché anche questa fosse pesata, ebbe almeno il coraggio e la lealtà di pronunciare la ben nota frase. Norimberga ebbe bisogno di celebrare il più grande processo della storia per giuridicamente consacrare la stessa frase. La Storia costruisce "il diritto del vincitore", che diventa "categoria morale", ed alcune volte, purtroppo, anche "religiosa".

Gli errori e i valori

di MICHELE DI SCHIENA

Col caso Priebke le nostre istituzioni hanno fatto un duplice errore ed una doppia brutta figura: è stata pronunciata dal Tribunale militare una sentenza inaccettabile nel merito per la concessione delle circostanze attenuanti in favore di un criminale nazista che non le meritava secondo la coscienza civile dell'intero Paese e si è fatto poi ricorso ad un nuovo arresto dell'imputato che è apparso al buon senso nazionale come un rimedio peggiore (se fosse possibile) del male perché si è così cercato di riparare allo scandaloso proscioglimento infliggendo un colpo all'immagine dello stato di diritto attraverso il tentativo di vanificare una pronuncia giudiziaria. Il Tribunale militare ha sbagliato perché ha attribuito la dignità di "ordine superiore", sia pure palesemente illegittimo, ad una feroce e disumana decisione di eccidio e perché ha considerato solo esecutore di siffatto presunto ordine chi, per le sue scelte ed i suoi atti, aveva inequivocabilmente dimostrato di avere fatto propria la terribile determinazione di morte rendendola nella attuazione ancora più efferata e bestiale.

Ma se ciò è vero, e lo dimostra la coraltà dello sdegno, è altrettanto certo un processo è tale solo perché è uno strumento per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità per sua natura intrinseca ontologicamente aperto a diverse ed anche contrastanti decisioni: i fatti che ne costituiscono l'oggetto non possono avere un esito tecnico a priori scontato, neppure se la coscienza sociale ha espresso in ordine ad essi una univoca e netta valutazione, perché ciò finirebbe per produrre una assurdità assolutamente inconciliabile coi principi di uno stato di diritto e propria invece di regimi illiberali e di stampo autoritario. Ora, l'esito del processo Priebke è uno sbocco che, nonostante tutto, va considerato "possibile" in uno stato di diritto come "possibile" dovrebbe essere valutata anche una eventuale conferma di tale esito in sede di giudizio di impugnazione perché se così non fosse, vorrebbe dire che possono svolgersi da noi processi (e nulla cambia se dovesse

essere uno solo) che sono già decisi prima della loro celebrazione e che sono perciò destinati a consumarsi in un inutile quanto ipocrita ritualità.

Ed allora, in uno stato di diritto democraticamente maturo può accadere che alcune decisioni giudiziarie risultino in stridente contrasto con i sentimenti diffusi che costituiscono la coscienza civile del Paese e tale evenienza è giusto provocare forti e larghe reazioni, ma essa va considerata istituzionalmente fisiologica (anche se culturalmente patologica) negli ordinamenti che vogliono conservare alle sentenze, anche quando queste vengono pronunciate in nome del popolo, l'indispensabile carattere prevalentemente tecnico a differenza delle leggi che non possono non avere una connotazione prevalentemente politica. Può perciò accadere che una sentenza rifiutata dalla coscienza collettiva riesca a provocare, per le reazioni che suscita, il rafforzamento dei valori che ha disatteso e proprio questo si sta verificando con il proscioglimento di Priebke che sembra aver aperto una fase di riconsiderazione e di rilancio dei valori della Resistenza.

Ma questa reazione positiva di segno contrario alla logica del Tribunale militare, questa capacità che l'opinione pubblica sta dimostrando di saper trarre dalla "riapertura di una spiaggia" salutaris insegnamenti e sapienti stimoli, rischiano di essere indebolite e disorientate dal secondo errore istituzionale, quello costituito - come dinanzi si diceva - da un "inciucio" politico-istituzionale, forse anche formalmente legittimi (come si affanna a sostenere il ministro Flick), ma che vengono percepiti come rivolti a vanificare gli effetti di una pronuncia giudiziaria. E lo Stato non può, se non vuole venire meno alla sua dignità di garante della legalità, ricorrere ad espedienti, sia pure giustificati da forti ragioni, ma deve stare alle regole che si è dato anche quando è estremamente duro sopportarne le conseguenze, salvo poi ad adoperarsi per migliorare queste regole, per meglio adeguare alle esigenze democratiche uffici ed apparati istituzionali e per far crescere la professionalità tecnica e civile di coloro che sono chiamati a svolgere pubbliche funzioni.